



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF032

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	LITI FISCALI PENDENTI - IL MODELLO PER LA DEFINIZIONE
RIFERIMENTI	PROVV. 18/02/2019 – ART. 6 E 7 C. 2 E 3 DL 119/2018 – RF 221 E 224 DEL 2018
CIRCOLARE DEL	19/02/2019

Sintesi: con recente Provvedimento è stato approvato il modello per l'istanza di adesione alle liti fiscali pendenti alla data del 24/10/2018, aventi come controparte l'Agenzia delle Entrate.

Come noto, è possibile definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti (anche in Cassazione e a seguito di rinvio):

- in cui è parte l'Agenzia delle Entrate
- aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni; cartelle di pagamento derivanti dal controllo formale art. 36-ter Dpr 600/73; ecc)

per le quali:

- ➔ l'impugnazione di primo grado sia stata notificata entro il 24/10/2018
- ➔ il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

In sede di conversione in legge (L. n. 136/2018, in G.U. del 18/12/2018) sono state modificate alcune disposizioni, con particolare riferimento al **costo della definizione**.

PROCEDURA
Presentazione di una domanda (esente da bollo) per ciascuna lite entro il 31/05/2019 (in caso di scarto del modello inviato entro tale termine, la presentazione si considera tempestiva se il modello è nuovamente trasmesso entro i successivi 5 giorni lavorativi)
Sospensione dei processi in corso: le controversie definibili sono sospese: ✓ tramite apposita istanza alla Commissione tributaria competente ✓ in tal caso, il processo è sospeso fino al 10/06/2019 ; se a tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l' ulteriore sospensione del processo fino al 31/12/2020
Diniego: l'eventuale notifica di diniego della definizione va notificata entro il 31/07/2020; contro di esso è ammesso ricorrere nei 60 gg dalla notifica
Estinzione del contenzioso: il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31/12/2020 dalla parte che ne ha interesse.

IMPORTI DOVUTI
La definizione avviene col pagamento di un importo: ✓ parametrato al valore della lite (cioè l'importo del tributo al netto di interessi ed eventuali sanzioni) ✓ in misura variabile a seconda dell'eventuale esito nel frattempo intervenuto
Controversie relative alle sole sanzioni: ✓ se non collegate ai tributi: è dovuto il 40% degli importi in contestazione ✓ se collegate ai tributi cui si riferiscono: non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi viene definito (anche con modalità diverse dalla presente definizione).
Dagli importi dovuti si scomputano - le somme versate in pendenza di giudizio (es.: iscrizione a ruolo provvisoria) - ivi incluse quelle che il contribuente ha fatto rientrare nell'ambito della procedura cd. "rottamazione delle cartelle" (D.L. 193/2016 o DL 148/2017).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



ATTENZIONE: le istruzioni al modello **escludono dagli importi scomputabili** le somme spettanti all'Agente della riscossione: **aggio**, spese per **procedure esecutive** e spese di **notifica** (contrariamente a quanto previsto dell'art. 9 c. 9 DL 119/2018, il quale prevede lo scomputo di quanto già versato "a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio").

SCADENZE

Termine di pagamento: l'importo netto dovuto o **1° rata** vanno pagati entro il **31/05/2019**

Rateizzo: è possibile rateizzare il dovuto in un massimo di **20 rate** in caso di **importi dovuti > € 1.000**

Le rate successive alla prima scadono il 31/08, 30/11, 28/02 e 31/05 di ciascun anno, a partire dal 2019.

Trova applicazione il concetto di lieve inadempimento per i versamenti delle rate successive alla prima (ritardo ≤ 7 gg; carente versamento ≤ 3% della rata e ≤ €. 10.000)

Compensazione: non è ammesso compensare con eventuali crediti d'imposta disponibili.

N.B.: occorre effettuare un **pagamento separato** per ciascuna **controversia** autonoma

Esempio: scelta di 11 rate:

Rata	Entità	Scadenza
1° rata	1/20 somma dovuta	Entro il 31/05/2019
Da 2°a 11° rata		31/08/2019, 30/11/2019
		28/02/2020, 31/05/2020, 31/08/2020, 30/11/2020
		28/02/2021, 31/05/2021, 31/08/2021, 30/11/2021



MODALITÀ DI PAGAMENTO

Va effettuato tramite mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo che saranno istituiti tramite apposita Risoluzione (analogamente a quanto avvenuto con la RM 108/2017 per le liti pendenti del DL 50/2017).

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

Si verifica:

- previa presentazione **della domanda** entro il termine e con le **modalità** indicate in precedenza
- si verifica col **pagamento integrale** dell'**importo netto dovuto** o della **1° rata**



Nota: in **assenza di importi da pagare** (in quanto l'iscrizione a ruolo provvisoria copre il debito) la sola presentazione della domanda comporta il perfezionamento della definizione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA

Direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline)

Tramite intermediario (che consegna copia della domanda predisposta e della comunicazione trasmessa al fine di attestarne la ricezione e l'avvenuta trasmissione della domanda)

Presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia Entrate, che attesta la presentazione tramite consegna al contribuente della stampa del numero di protocollo attribuito.

N.B.: non è ammessa la presentazione tramite servizio postale, posta elettronica ordinaria o PEC

IL MODELLO DI DOMANDA

Il Prov. 18/02/2019 ha approvato il **modello**, con le relative istruzioni, **da presentare**, per la chiusura delle liti pendenti **da parte**:

- del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
- o da chi vi è subentrato (es. fusione, eredi del contribuente, ecc.)
- o ne ha comunque la legittimazione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Obblighi di conservazione: la domanda di definizione deve essere **conservata** a cura del richiedente fino alla definitiva estinzione della controversia, insieme ai **documenti** relativi sia all'eventuale rottamazione dei ruoli ex art. 6 DL 193/2016 che a quelli riguardanti i **versamenti** effettuati in sede di:

- riscossione provvisoria in pendenza di giudizio
- definizione agevolata della controversia.

CODICE
DELL'UFFICIO
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
COMPETENTE

Codice ufficio

- **Direzione provinciale o regionale:** codice dell'ufficio legale ("Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate", pubblicate sul sito dell'Agenzia Entrate)
- **Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino:**
Milano: cod. KG7; **Napoli:** cod. KI2; **Roma:** cod. KK2; **Torino:** cod. KM2
- **Centro operativo di Pescara:** indicare il codice 250

Codice dell'ufficio che è parte nel giudizio ed è competente in merito all'istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda.

Trasmissione telematica della domanda e compilazione: sono effettuate tramite un **servizio web** accessibile dai canali Entratel o Fisconline di cui verrà data una successiva comunicazione.

DATI IDENTIFICATIVI
DEL RICHIEDENTE

Persone fisiche

Soggetti diversi
dalle persone fisiche

Residenza/Sede
legale
(o se diverso domicilio
fiscale)

Codice fiscale

Cognome

Data di nascita

giorno

me

anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Nome

Sesso

(barrare la relativa casella)

M

F

Provincia (sigla)

Denominazione / Ragione sociale

Natura giuridica

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Codice Comune

Indirizzo / Frazione, via e numero civico

Dati del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio in CTP

RISERVATO
A CHI PRESENTA
LA DOMANDA
PER ALTRI
Rappresentante,
erede, curatore
fallimentare, ecc.
(Vedere Istruzioni)

Codice fiscale

Cognome

Data di nascita

giorno

me

ann

Comune

Codice carica

Codice fiscale società o ente dichiarante

Sesso

(barrare la relativa casella)

M

F

Provincia (sigla)

Residenza anagrafica
(o se diverso
domicilio fiscale)

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Frazione, via e numero civico

Telefono

prefisso

numero

Presentazione della domanda per conto di altri (per esempio erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda): indicazione dei propri dati anagrafici, del proprio codice fiscale e del "Codice carica".

Definizione speciale per ASD/SSD iscritte al CONI al 31/12/2017

MODALITÀ DI
DEFINIZIONE

Articolo 6 DL n. 119 del 2018
(vedere istruzioni)

Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018
(vedere istruzioni)

STATO DEL GIUDIZIO al 24/10/2018	COSTO DELLA DEFINIZIONE			
	Condizione		% imposta	COD.
Ricorso "pendente" in 1° grado	Ricorso solo notificato alla controparte (entro il 24/10/2018)		100%	1
	Ricorso per il quale è avvenuta la costituzione in Ctp entro il 24/10/2018		90%	2
Con sentenza di 1° o 2° grado ancora impugnabile	Ufficio soccombente	in 1° grado	40%	3
		in 2° grado con vittoria in 1° grado	15%	4
		in 2° grado con soccombenza in 1° grado e iscrizione in Cassazione	5%	6
	Accoglimento parziale ricorso o soccombenza parziale Agenzia		Parte di atto confermato	Parte di soccomb. Agenzia
			100%	40%
				15%
	Contribuente soccombente		100%	1

SOLE SANZIONI (non coll. al tributo)	COSTO DELLA DEFINIZIONE			
	Condizione	% Sanzioni		COD.
(Non rileva lo stato del giudizio)	Ufficio soccombente in qualsiasi grado di giudizio	15%		7
	Contribuente soccombente o assenza di giudizio	40%		8
	Accoglimento parziale ricorso o soccombenza parziale Agenzia	Parte di atto confermato	Parte di soccomb. Agenzia	
		100%	40%	9
			15%	

Sole sanzioni coll. al tributo	COSTO DELLA DEFINIZIONE			
	Condizione		Somme dovute	COD.
	i tributi sono stati definiti	anche con modalità diverse dalla presente definizione	zero	10
	i tributi non sono stati definiti		come nei casi precedenti	

Cod.	DEFINIZIONE SPECIALE PER ASD/SSD
1	se alla data del 24/10/2018 la controversia pendeva ancora nel primo grado di giudizio; in tal caso l'importo lordo dovuto è pari al 40% del valore della lite e al 5% delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione
2	in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 10% del valore della lite e al 5% delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione
3	in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 50% del valore della lite e al 10% delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione
4	in caso di reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata e non ancora definitiva alla data del 24/10/2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 10% del valore della lite e al 5% delle sanzioni e degli interessi accertati e oggetto di contestazione, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 50% del valore della lite e al 10% delle sanzioni e degli interessi accertati e di contestazione per la restante parte.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

**DATI DELLA
CONTROVERSIA
TRIBUTARIA
PENDENTE**

Periodo d'imposta
Anno di registrazione

- **Notifica dell'atto introduttivo tramite servizio postale:** indicazione della data di spedizione rilevabile dal timbro postale.
- **Processo tributario telematico:** indicazione della data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC.

In primo grado
giorno mese anno

- **Periodo d'imposta:** se l'atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, Iva o Irap. (anno iniziale risultante dall'atto impugnato nel caso in cui il periodo non coincide con l'anno solare)
- **Anno di registrazione (o quello in cui sarebbe dovuta verificarsi):** se si riferisce all'imposta di registro.

Organo giurisdizionale e Sede

Registro generale

Numero

Anno

Organo presso cui pende la controversia o, nel caso di definizione di una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, l'organo che l'ha resa (CTP, CTR, CTP e CTR per le province di Trento e di Bolzano, Cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria).

Anche se la compilazione è facoltativa è opportuno indicare il numero di iscrizione al Registro generale al fine di individuare in maniera esatta la controversia oggetto di definizione.

Controversia pendente in CTP: indicazione del numero del ricorso risultante in R.G.R.

Controversia pendente in CTR: indicazione del numero di ricorso risultante in R.G.A.

Tipo di atto impugnato

Per esempio: avviso di accertamento o atto di irrogazione sanzioni
(il campo è "libero", non esistendo una codifica di riferimento)

Numero atto impugnato

Valore della controversia

**Si rileva dall'atto
impugnato**

Importo del solo tributo (senza sanzioni/interessi indicati nell'atto impugnato)

Controversie per sole sanzioni (non collegate ad un tributo): si indica la loro somma.

Contestazione parziale: vanno esclusi gli importi che non formano oggetto della materia del contendere (es: contestazione parziale dell'atto impugnato; parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato; ecc.) al momento della presentazione dell'istanza.

Altri dati per la
definizione di cui
all'articolo 7, comma 2,
lettera b), DL n. 119
del 2018, riservata
alle società e alle
associazioni sportive
dilettantistiche

Ammontare IRES contestata

Ammontare IRAP contestata

Valore delle sanzioni contestate

Valore degli interessi contestati

**Definizione speciale per
ASD/SSD iscritte al CONI al
31/12/2017**

**Determinazione
importo dovuto**

Importo lordo dovuto

Importo versato in pendenza di giudizio

Di cui versato entro il 7/12/2018 ai sensi
dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018

Importo netto dovuto

Numero Rate

Importo versato per la
definizione o prima rata

Data di versamento

giorno mese anno

Importo lordo dovuto

A

Importo lordo dovuto con esclusione di:

- ✓ sanzioni collegate ai tributi ed interessi di mora ex art. 30 DPR 602/73 e
- ✓ importi che non formano oggetto della materia del contendere (contestazione parziale); per i 60 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell'atto impugnato, sui tributi vengono calcolati e aggiunti gli interessi di cui all'articolo 20 DPR 602/73.

Controversia per sole sanzioni (non collegate ai tributi): 40% degli importi in contestazione.

Controversia relativa alle sole sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono: indicare zero se nessun importo è dovuto qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Importo versato in pendenza di giudizio

B

Somma di tutti gli **importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione** a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione o del giudizio, con esclusione:

- ✓ degli importi divenuti definitivi per acquiescenza o per sentenza passata in giudicato, anche parziale)
- ✓ **degli importi spettanti all'Agente della riscossione** a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria.

Di cui versato entro il 7/12/ 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018

C

Compilazione obbligatoria nel caso di pagamento dell'iscrizione provvisoria tramite Rottamazione-bis per indicare l'avvenuto pagamento, entro il 7/12/18, delle residue somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

N.B.: è un "di cui" del campo precedente.

Importo netto dovuto

IMPORTO NETTO DOVUTO (arrotondato) = A – B

Numero Rate

Indicare:

- ✓ 1: versamento in un'unica soluzione;
- ✓ 20: per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali
- ✓ da 2 a 19: nel caso di rate trimestrali prescelto diverso da quello massimo.

Importo versato per la definizione o prima rata

Indicazione dell'importo versato per la definizione o la I RATA (in caso di rateizzo).

Se non è dovuto alcun importo, occorre indicare zero.

Nel caso di **versamento in un'unica soluzione**, risultante dalla casella "Numero rate" in cui è indicato "1", l'importo corrisponde a quanto indicato nella casella "Importo netto dovuto".

Data di versamento

giorno mese anno

Data in cui è stato effettuato il versamento

- **dell'importo netto dovuto per la definizione**
- della **1° rata**.